

Corte di cassazione civile, sez. I, 19 ottobre 2012 n. 18037

IL FORO ITALIANO GIURISPRUDENZA • SENTENZA

"Diritti d'autore"

Presidente Carnevale; Estensore Berruti; Ricorrente Ass. Ireco - Istituto di ricerche ecologiche ed economiche (Avv. Calò) c. Zamorani (Avv. Cecconi, D'Alessandro, Villani).

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Svolgimento del processo. – Con citazione del 16 aprile 2002 Massimo Zamorani conveniva davanti al Tribunale di Genova Gaetano Cafiero, l'istituto di ricerche ecologiche ed economiche (Ireco) in persona del suo legale rappresentante prof. Stefano Gargiullo, nonché il comandante Luigi Ferraro chiedendo che fosse accertato che il libro «Luigi Ferraro - un italiano», scritto da Gaetano Ninì Cafiero, edito da Ireco, costituiva contraffazione ovvero plagio o usurpazione dell'opera di ingegno redatta e scritta da Massimo Zamorani dal titolo «L'affondatore a mani nude. Storia di Luigi Ferraro medaglia d'oro». Chiedeva altresì una serie di provvedimenti di inibitoria e di distruzione degli esemplari del libro accusato, nonché la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni.

Resistevano i convenuti.

Nel corso del giudizio veniva a morte il comandante Luigi Ferraro. La parte attrice riassumeva nei confronti dei figli eredi del medesimo ma successivamente rinunciava ad ogni domanda nei loro confronti.

Il tribunale, all'esito di una istruttoria nel corso della quale veniva espletata anche una c.t.u., respingeva le domande dello Zamorani.

Proponeva appello quest'ultimo. Resistevano le parti appellate superstiti. La corte di merito, in riforma della prima sentenza, dichiarava che il libro «Luigi Ferraro - un italiano», scritto da Gaetano Ninì Cafiero, edito da Ireco, costituiva plagio dell'opera dell'ingegno scritta da Massimo Zamorani avente titolo «L'affondatore a mani nude. Storia di Luigi Ferraro medaglia d'oro».

La sentenza oggi impugnata dava altresì i provvedimenti di inibitoria e di condanna al risarcimento richiesti.

Il giudice di secondo grado riteneva anzitutto provata la anteriorità dell'opera dello Zamorani predisposta e non pubblicata, rispetto a quella pubblicata dal Cafiero nel marzo 2001.

Riteneva che nella specie fosse rilevante a decidere la questione la modalità nella quale era avvenuto, da parte dello Zamorani, l'apprendimento di particolari narrazioni da parte del

comandante Ferraro, utilizzate poi per caratterizzare l'opera proposta per la pubblicazione a Mursia, e non pubblicata per la ragione che era avvenuta invece, all'improvviso da parte di Ireco, la pubblicazione dell'opera accusata.

Il giudice di secondo grado riteneva che l'opera anteriore dello Zamorani, ancorché non pubblicata, fosse suscettibile della tutela richiesta non già per l'esclusività delle vicende narrate, essendo esse di dominio pubblico, ma per l'appunto per le modalità con le quali l'opera stessa aveva preso vita attraverso il rapporto con il Ferraro ed attraverso l'utilizzazione da parte dell'autore stesso anche delle sue personali esperienze di guerra vissute nello stesso periodo nel quale si erano svolte le imprese del comandante Ferraro. Il tutto finalizzato, secondo il giudice di secondo grado, ad attribuire alla narrazione dello spaccato di vita del protagonista una valenza non solo biografica, quanto invece di analisi di un periodo, e di una filosofia storica ed ideologica.

Riteneva, quindi, comparando le due opere, una pubblicata e l'altra invece non pubblicata (quella dello Zamorani), sussistente tra di esse una palese vicinanza contenutistica nonché affinità lessicali, formali e stilistiche, derivanti dall'avvenuta conoscenza da parte del Cafiero prima della compilazione e della pubblicazione del suo testo, del manoscritto predisposto dallo Zamorani per la pubblicazione.

Contro questa sentenza propongono ricorso per cassazione Ireco - istituto di ricerche ecologiche ed economiche, in persona del suo legale rappresentante, nonché Gaetano Cafiero detto Nini, con atto articolato in otto motivi.

Resiste con controricorso Massimo Zamorani.

Le parti hanno depositato memorie. Il ricorrente ha depositato anche una memoria di udienza.

Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo di ricorso Ireco lamenta la violazione e la falsa applicazione degli art. **1, 2, 4, 12, 20, 60, 171 e 185** l. n. 633 del 1941 in relazione all'**art. 360, n. 3, c.p.c.** Sostiene che è mancata da parte del giudice di merito la preliminare verifica dell'esistenza di un'opera tutelabile nei confronti di un preteso plagio, ovvero è mancato l'accertamento della compiutezza espressiva e della novità della pretesa opera dello Zamorani. Sostiene in particolare il ricorrente che poiché il manoscritto esaminato dal giudice del merito non è mai stato pubblicato e dal momento che l'art. 185 l.d.a. stabilisce che la sua tutela si applica alle opere «ovunque pubblicate per la prima volta in Italia ...», mancando la pubblicazione mancherebbe la possibilità, anche astratta, di applicare la norma di cui si tratta.

1. a. - Osserva il collegio che la questione di principio sollevata dalla ricorrente non può essere affrontata nei termini che suggerisce. Ad avviso del ricorrente, in sostanza, la giurisprudenza della Corte di cassazione e la dottrina che indicano come appartenenti (tra l'altro) «alla letteratura» le opere da tutelarsi secondo la legge del diritto d'autore intendono quelle materialmente appartenenti alla letteratura suddetta in quanto già entrate nel mercato delle opere pubblicate.

Siffatta costruzione dimentica che fine della legge sul diritto d'autore non è di tutelare l'autore-produttore, ovvero l'editore, nella loro pretesa di trarre profitto dall'opera offerta al mercato e dal lavoro che realizza l'offerta. Il diritto d'autore nel nostro sistema fonda

anzitutto sul principio di cui all'[art. 2575 c.c.](#), secondo il quale formano oggetto del diritto d'autore «le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative ..., qualunque ne sia il modo o forma di espressione».

Come è stato osservato da autorevole dottrina, divenuta comune presupposto dei ragionamenti sulla protezione di cui si tratta, oggetto del diritto d'autore è la creazione letteraria ed artistica quale bene immateriale, indipendentemente dal fatto che essa costituisca una «sorgente di utilità». Essa è considerata dunque quale manifestazione del pensiero dell'autore ovvero è stato scritto «messaggio personale di questo agli altri uomini». Detta realtà pregiudiziale ha condotto la legge al riconoscimento di interessi personali dell'autore, degni di tutela, in relazione all'opera stessa ed alla sua circolazione.

È insegnamento altrettanto autorevole, antico e consolidato, secondo il quale tale norma del codice civile ha superato l'atteggiamento prudente della legge speciale chiarendo per l'appunto che l'opera è tutelata, e dunque sussiste, «qualunque ne sia il modo o forma di espressione». Dunque se è vero che l'edizione di un'opera letteraria toglie ogni dubbio circa la sua esistenza e la sua tutelabilità, ciò non esclude affatto, come ritiene il ricorrente, che opera, ovvero compiuta espressione del suo autore vi possa essere anche prima dell'edizione. Posto che nell'inedito sussistano i requisiti della concretezza di espressione, e dunque una forma come tale riconoscibile e riconducibile al soggetto autore (Cass. n. 15496 del 2004, *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Diritti d'autore*, n. 102; n. 24594 del 2005, *ibid.*, n. 101; n. 25173 del 2011, *id.*, 2012, I, 74, citate anche ma non sempre ben intese dalla difesa del ricorrente).

È opportuno precisare che l'opera inedita, in conclusione, può essere opera nel senso che in questa sede rileva. Essa non è, per questo, opera incompleta, per quanto, è il caso di chiarire per completezza di ragionamento, anche nell'opera incompleta, ovvero nell'opera che non è giunta al compimento immaginato dall'autore, possono ravvisarsi tanto la creatività quanto la soggettività, nel senso del carattere soggettivamente creativo che l'autore le ha impresso.

La norma dell'art. 185, dunque, laddove afferma che la legge in questione si applica a tutte le opere di autori italiani e stranieri, «dovunque pubblicate per la prima volta in Italia», è norma di organizzazione delle tutele del diritto di autore nello spazio. Essa, in definitiva, promette la propria protezione a tutte le opere pubblicate in Italia ancorché esse possono essere pubblicate anche in altri paesi regolati da norme diverse. Non esclude affatto, con ciò, di tutelare un'opera non ancora pubblicata, ovvero inedita, purché essa sia, per l'appunto come nel caso di specie rileva, dotata del carattere di appartenenza alla letteratura.

Dunque non trovano protezione nell'ambito della legge di cui si tratta, solo quelle idee, e quegli elementi iniziali ovvero embrionali di intuizione e di immaginazione, necessitanti ancora della elaborazione tipicamente autoriale e dell'integrazione con ulteriori elementi per dare luogo ad opere, per l'appunto, compiute in quanto realizzatrici del progetto creativo.

1. b. - Il motivo, pertanto, giacché sostiene l'impossibilità da parte del giudice del merito di ipotizzare financo la tutela della legge sul diritto d'autore nei confronti dell'opera di Massimo Zamorani, in quanto non pubblicata, è infondato.

2. - Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la motivazione omessa circa un fatto controverso, decisivo della causa, in relazione all'**art. 360, n. 5, c.p.c.**

Sostiene che la Corte d'appello di Genova è pervenuta all'affermazione dell'anteriorità dell'opera dello Zamorani rispetto a quella del Cafiero in modo del tutto contraddittorio ed apodittico.

2. a. - Osserva il collegio che il motivo presuppone quello di cui al n. 1, già esaminato. È evidente infatti, nel ragionamento del ricorrente, che egli continua a ritenere non sussistente un'opera antecedente la pubblicazione e quindi e perciò stesso non ipotizzabile un diritto di privativa sulla narrazione biografica di Luigi Ferraro, in capo allo Zamorani. Pertanto, lo Zamorani non avrebbe mai acquisito alcun diritto di preuso nei confronti delle narrazioni privatamente acquisite ancorché anteriormente alla pubblicazione dell'opera accusata di plagio, da parte del comandante Ferraro.

Orbene nel caso di specie si controverte a proposito di un'opera certamente completa dal punto di vista dell'autore e come tale addirittura, come risulta dagli atti, consegnata ad un editore per la pubblicazione, salvo poi ad essere stata ritirata a seguito della pubblicazione da parte di altro editore dell'opera accusata di plagio.

La sentenza di secondo grado nella sua ricostruzione dei fatti precisa che lo Zamorani intendeva imprimere all'opera un carattere diverso da quello della narrazione di eventi bellici, ovvero delle sole circostanze che avevano interessato il comandante Ferraro. Egli infatti intendeva rivivere tutta la più grande vicenda bellica anche attraverso la personale rivisitazione delle sue stesse testimonianze di combattente. Di qui la particolarità ravvisata dal giudice di merito e l'utilità che egli ha ravvisato nelle conversazioni tra il Ferraro e lo Zamorani, giacché le stesse, attraverso l'elaborazione soggettiva di quest'ultimo, vennero tradotte nel manoscritto pronto per la pubblicazione fatto leggere al Cafiero. In definitiva il giudice di merito ha accertato che il Cafiero ha avuto nelle mani, ed ha potuto utilizzare e studiare, il testo di Zamorani che il Ferraro gli aveva dato solo come documentazione consentendogli di apprendere non già solo le conversazioni, come con finezza argomentativa sostiene il difensore del ricorrente, ma il risultato elaborato, unitamente ad altri elementi, di queste conversazioni da parte dello Zamorani e dunque l'opera. Opportunamente pertanto il giudice di secondo grado sottolinea che le due opere, quella inedita e quella pubblicata, presentano palesi affinità contenutistiche e punti di affinità che se appaiono talvolta dovute all'omogeneità delle vicende narrate, altre volte dipendono dalla sovrapposizione e dal recupero di un testo da parte di altro. Tant'è che secondo il giudice del merito, addirittura nel caso delle riscontrate varianti verbali, appare verosimile l'intenzione di mascherare le affinità stesse.

Il giudice di merito dunque non si è limitato ad accertare l'ovvia e scontata anteriorità delle conversazioni tra Zamorani e Ferraro rispetto alla pubblicazione del libro del Cafiero. Piuttosto ha accertato che quest'ultimo lesse l'elaborato dello Zamorani così come esso poi venne consegnato all'editore, prima di essere poi ancora ritirato, acquisendo così, giova ripetere, quella che era un'esclusività di elaborazione che aveva condotto a quella particolare

soggettività che appunto fuori di ogni valutazione estetica, ma sul piano puramente giuridico formale, protegge l'espressione letteraria.

3. - Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la motivazione omessa, ovvero la sua illogicità, circa un fatto decisivo del giudizio in relazione alla partecipazione del comandante Ferraro alla revisione dell'opera del Cafiero. Sostiene che il giudice di merito non ha menzionato la circostanza, decisiva, dell'adesione da parte del comandante Ferraro all'elaborazione dell'opera del Cafiero, testimoniata anche in una dedica, riprodotta nel manoscritto, al lavoro stesso. Tale partecipazione fu talmente pregnante da rendere possibile da parte del Cafiero la preparazione del libro di cui si tratta in un mese circa. Detta circostanza escluderebbe il plagio.

3. a. - Osserva il collegio che quand'anche il comandante Ferraro avesse, come sostiene il ricorrente, in qualche modo soccorso il Cafiero nella preparazione del suo libro, ciò non impedirebbe affatto la configurazione del plagio di cui si tratta. Ancora una volta è il caso di precisare che lo Zamorani ha diritto di veder protetta da un'esclusività la sua creazione e non un rapporto personale con il comandante Ferraro.

La sentenza di merito, al di là di qualche passaggio ridondante, chiarisce il dato essenziale della sua ricostruzione: Cafiero lesse ed utilizzò anche con accortezza la lettura del manoscritto dello Zamorani.

Il motivo è in parte infondato laddove prosegue la censura già esaminata nel motivo n. 2. In altra parte inammissibile giacché tenta di riesaminare i fatti della causa.

4. - Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la motivazione insufficiente e contraddittoria rispetto ad un fatto decisivo per il giudizio. Sostiene che la corte territoriale ha esaltato il parallelo sviluppo delle due opere in conflitto ed in particolare il suddetto elemento della conoscenza del manoscritto di Zamorani da parte del Cafiero benché tale circostanza non sia emersa nella istruttoria.

4. a. - Il motivo è inammissibile giacché tenta di ricostruire i fatti della causa ed in particolare l'accertamento del fatto appena indicato. Esso invece è stato anche esaminato dal c.t.p. dello stesso Cafiero, che ne ha fatto cenno nella sua relazione di consulenza.

5. - Con il quinto motivo il ricorrente censura la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa un fatto decisivo della causa in relazione alla pretesa esclusiva di narrazione delle gesta di Ferraro. Sostiene che il giudice di merito mentre concorda con il primo giudice, circa l'assenza di una esclusiva in capo a Zamorani relativamente alla narrazione delle imprese di Ferraro, tuttavia non esclude quelli che sarebbero stati i benefici, evidentemente esclusivi, di siffatte conversazioni. Sostiene ancora una volta che in realtà l'opera da tutelare nella vicenda non esisteva giacché al momento delle conversazioni al più poteva parlarsi di qualche spunto narrativo e non di altro.

5. a. - Il motivo è infondato giacché sostanzialmente ripete la doglianza respinta nell'esame del primo motivo.

6. - Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la motivazione contraddittoria ed insufficiente circa un fatto decisivo della causa. Sostiene che le valutazioni delle risultanze istruttorie sono

errate e in violazione degli art. **61** e **116** c.p.c., relativamente all'accertamento della fisionomia indipendente ed autonoma delle due opere comparate. Sostiene che la corte di Genova non ha negato la diversità dell'approccio del Cafiero, più romanzato di quello dello Zamorani. E tuttavia ha negato la stessa soggettività già riconosciuta sulla base di ritenute analogie e sovrapposizioni tra le opere stesse. In definitiva, pur avendo individuato una predominante caratteristica giornalistica nell'elaborato di Zamorani, ed una predominante impostazione romanzesca nella pubblicazione di Cafiero, e dunque una profonda differenza stilistica tra le opere, sulla base della mera identità dell'argomento narrativo ha affermato un plagio inesistente. Il motivo quindi si dilunga in analitici raffronti tra brani dei due libri.

6. a. - Osserva il collegio che la tesi sottostante al ragionamento del ricorrente prova troppo. A seguirla infatti il plagio non esisterebbe, giacché sempre, quale ne sia il valore estetico e letterario, esiste una soggettività, ovvero la riconducibilità ad un soggetto, la quale escluderebbe soprattutto quando due opere riguardassero i medesimi fatti, in via di principio, l'illecito vietato dalla legge.

È dunque il caso di precisare che invece la soggettività caratterizzante un'opera proteggibile ovvero la creatività che deve contraddistinguerla può ben essere «rubata», e quindi diversamente ed accortamente presentata con accorgimenti soggettivi per nascondere l'illecito. E ciò è esattamente quanto ha affermato il giudice di merito.

Nella difficoltà di un accertamento riguardante opere che trattano anche degli stessi fatti, ha individuato quale cuore della vicenda la possibilità che il Cafiero ha avuto di leggere il manoscritto Zamorani, e, quindi, ha accertato che tale possibilità si è evoluta nell'espressione di un'opera che presenta gradi di analogie e di affinità tali da far ritenere per l'appunto utilizzata la creatività e la soggettività, da altri precedentemente e compiutamente espressa. Il motivo è dunque infondato nella parte in cui lamenta una violazione di legge ed è inammissibile nella restante parte nella quale pretende che la Corte di cassazione esamini essa i fatti della causa che come tali le sottopone.

7. - Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'**art. 112 c.p.c.** in relazione alla liquidazione equitativa di tutte le fattispecie di danno autonomamente rilevate dalla corte d'appello.

8. - Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli art. **1223**, **1226**, **2043**, **2056**, **2059** e **2697** c.c. nonché la motivazione insufficiente ed omessa relativamente alla liquidazione equitativa, ancora una volta, di tutte le fattispecie di danno autonomamente rilevate dalla corte d'appello.

Sostiene anzitutto che la corte territoriale ha individuato i danni conseguenti al plagio, i danni da mancata uscita dell'opera, e quelli da risoluzione del contratto di edizione già stipulato con Mursia. Sostiene che tale autonoma individuazione delle voci di danno è stata apodittica ed immotivata rispetto alle espresse richieste e conclusioni della parte.

Rammenta in proposito che la parte ha l'onere di allegare i fatti costitutivi del pregiudizio che afferma di aver subito sviluppando gli opportuni mezzi istruttori per la determinazione ai sensi dell'**art. 2697 c.c.** Pertanto il ricorso all'**art. 1226 c.c.** sarebbe stato nella specie

arbitrario e soprattutto illegittimo giacché lo Zamorani non avrebbe nemmeno indicato i danni subiti ma semplicemente, con espressione generica, avrebbe lamentato una sorta di danno *in re ipsa*, derivante in modo automatico dal preteso fatto lesivo.

8. a. - Osserva il collegio, con riferimento al motivo n. 7, che la corte d'appello ha accertato l'uso illecito del testo anteriore dello Zamorani con conseguente lesione del diritto d'autore e pertanto ha ritenuto che Cafiero ed Ireco vanno solidalmente condannati a rifondere i danni provocati dal plagio, dalla mancata uscita dell'opera, dalla risoluzione del contratto stipulato con Mursia. Danni quindi quantificati equitativamente. Tale pronuncia è rispondente alla domanda.

8. b. - Quanto al motivo n. 8 la corte di Genova ha riconosciuto, in quanto provato, il danno patrimoniale conseguente alla mancata uscita dell'opera ed alla risoluzione del contratto con Mursia, e quindi l'ulteriore danno, non patrimoniale, rappresentato dalla lesione del diritto d'autore ovvero del diritto alla preesistente opera dell'ingegno.

La corte quindi facendo evidente riferimento alla norma dell'[art. 2056 c.c.](#) ed al principio in base al quale il risarcimento deve comprendere tanto il danno emergente quanto il lucro cessante ed ancora al criterio processuale di cui all'[art. 1226 c.c.](#), ha statuito in modo pienamente rispondente alla legge.

In particolare quanto al danno non patrimoniale del tutto ragionevolmente e legittimamente la corte ha fatto riferimento alla liquidazione equitativa non avendo essa potuto acquisire elementi utili all'esatta individuazione del pregiudizio.

8. c. - I due motivi sono pertanto infondati.

9. - Il ricorso deve essere respinto.

Riferimenti normativi:

[Art. 185 L. del 22 aprile 1941 n. 633](#)

[Art. 2575 C.C.](#)

Data ultima modifica: 01/08/2021

Giudizio precedente: **Conferma App. Genova 23 agosto 2011.**